

## **CONTRATTO DI NOLEGGIO**

### **TRA**

la **Ti&bi tun and beauty s.r.l.**, con sede in Roma, piazza Eschilo n° 13 , iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma, C.F. e P.I. 09491061009, in persona del sig. Paolo Magurno nato a Roma il 20/06/71, nella sua qualità di legale rappresentante, dom.to per la carica presso la sede della società, in appresso denominato anche locatore;

e

la \_\_\_\_\_, con sede in Roma, \_\_\_\_\_ n° \_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante, dom.to per la carica presso la sede della società, in appresso denominata anche locatario

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.**

1. Il locatore noleggia al locatario il seguente bene mobile , che è nella piena proprietà del locatore e si trova in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione.

### **ARTICOLO 2 – DECORRENZA, DURATA E RINNOVO. RESTITUZIONE DEL BENE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

2.1 Trattandosi di noleggio cosiddetto a freddo, al termine del contratto, che avrà durata di <4, 6,8,12 mesi> in base al prodotto con decorrenza dal....., il locatario si impegna a restituire il bene in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.

Il contratto sarà tacitamente rinnovato di mese in mese, salvo disdetta da comunicarsi da ognuna delle parti entro 15 gg

2.2 In caso di danneggiamento o distruzione del bene il locatario si impegna a corrispondere i costi di riparazione o di riacquisto dello stesso.

2.3 Il locatore si riserva la facoltà di chiedere la restituzione del bene e, eventualmente ed a sua discrezione, risolvere il contratto in qualsiasi momento nei seguenti casi:

- omissso o ritardato pagamento di quanto dovuto dal locatario a qualsiasi titolo;
- mancata osservanza delle condizioni contrattuali e, in ogni caso, nell'eventualità di qualsiasi inadempienza del locatario.

### **ARTICOLO 3 – COSTO DEL NOLEGGIO**

3.1 Per il bene locato, è dovuto al locatore un corrispettivo , prezzo da concordare .

3.2. Alla firma del contratto viene versata una caparra confirmatoria per €zero

3.3 In caso di tardivo pagamento dei corrispettivi, saranno calcolati interessi al tasso del legale maggiorati in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002

#### **ARTICOLO 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

4.1 Il locatore emetterà regolare fattura intestata al locatario.

4.2 La fattura verrà emessa ad inizio del rapporto contrattuale, nonché il giorno \_\_\_ di ogni \_\_\_ ed il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre giorni \_\_\_\_\_ dalla emissione della fattura stessa per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato sulla stessa fattura dal fornitore ed alla stessa intestato (e/o ove necessario indicare altra forma di pagamento).

#### **ARTICOLO 5 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO DEL LOCATARIO. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE.**

5.1 Il locatario è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza. Egli è tenuto a rimborsare il costo relativo alla rottura o perdita dei medesimi anche se causate da terzi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura del locatario stesso.

Per la riparazione dei guasti il locatario è tenuto a recarsi presso l'apposito ufficio che sarà opportunamente reso noto dal locatore.

Le parti di ricambio fornite, compreso eventualmente lo stesso intero apparato nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione, avranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle sostituite, che verranno ritirate da <...>

5.2 Sono escluse dal noleggio: la fornitura di materiale accessorio, la manutenzione di dispositivi elettrici di alimentazione che non rientrano nella tabella A), allegata al presente contratto di cui è parte integrante, in cui sono descritti gli apparati, le riparazioni rese necessarie dall'uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, dall'impiego di materiali non conformi alle istruzioni della j-lite, da modifiche circuitali o di sistema che non fossero state eseguite o concordate con il locatore. Per le riparazioni dei predetti guasti, il locatore addebiterà al locatario tanto le spese di manodopera quanto quelle relative alle parti di ricambio.

5.3 Il locatario manterrà il bene libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto del locatore sul bene stesso resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire ogni danno che a questa ne derivi.

5.4 Il locatario sarà inoltre responsabile dei danni che il locatore può risentire da azioni o procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti e sequestri, promosse o solamente minacciate contro di

esso. Il locatario dovrà prontamente informare il locatore a mezzo di lettera raccomandata A.R.

delle azioni e procedure suddette e risarcirlo delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti

5.5 In caso di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico del locatario, il locatore avrà facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene. In tal caso il locatario avrà l'obbligo di restituire il bene oltre ad essere tenuto a corrispondere al locatore, oltre al prezzo, le relative indennità di mora, nonché a titolo di risarcimento e salva la prova del maggior danno, l'importo del prezzo da versare, attualizzato al momento della cessazione.

5.6 Resta salva la facoltà del locatario di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal noleggio. In questo caso il locatario si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio.

5.7 È fatto esplicito divieto all'utilizzatore di sublocare il bene oggetto del presente contratto.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi, tanto in pendenza di contratto che successivamente al suo termine, qualsiasi informazione, materiale, corrispondenza o quant'altro di cui dovessero venire in possesso in esecuzione della presente scrittura.

#### **ARTICOLO 7 – MODIFICHE O DEROGHE**

Qualsiasi modifica o deroga al presente contratto dovrà essere preventivamente approvata per iscritto congiuntamente dalle parti.

#### **ARTICOLO 8 – UNICITA' DEL PRESENTE ATTO**

Il presente atto costituisce unico contratto tra le parti, abrogando e sostituendo ogni eventuale precedente intesa e/o accordo, anche orale, sul medesimo oggetto.

#### **ARTICOLO 9 – NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto le parti faranno espresso riferimento alle norme del codice civile in materia.

#### **ARTICOLO 10 – DATI PERSONALI**

Le parti del presente contratto si impegnano reciprocamente, nel trattamento e raccolta dei dati personali da esse acquisiti nell'esecuzione ed in dipendenza del rapporto contrattuale in oggetto, ed esclusivamente per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, ad osservare ed a fare osservare ai loro dipendenti, le disposizioni del Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono ora per allora devolute alla competenza dei Giudici del Foro di Roma.

## **ARTICOLO 12 – REGISTRAZIONE**

Il presente contratto sarà registrato esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed a carico della parte inadempiente.

Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione di servizi, oggetto del presente contratto viene effettuata nell'esercizio d'impresa art. 4 D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni, ond'essa, ai sensi del citato decreto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, sicchè le parti stesse, richiederanno l'applicazione dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 28 D.P.R. 639/72 (Disc. Imp. Reg.).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì

.....  
.....  
\_\_\_\_\_

In applicazione degli artt. 1341e 1342 del codice civile le clausole di cui agli artt. 1 (Oggetto del contratto), 2 (Decorrenza, durata e rinnovo. Restituzione del bene e risoluzione del contratto), 3 (Costo del noleggio), 4 (Fatturazione e Pagamenti), 5 (Obbligazioni delle parti e risoluzione del contratto. Recesso del locatario. Divieto di sublocazione), 6 (Obbligo di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale), 7 (Modifiche o deroghe), 8 (Unicità del presente atto), 11 (Foro Competente) e 12 (Registrazione) del presente contratto vengono specificamente approvate per iscritto.

Roma, lì

.....